

Calendario Scolastico per l'anno scolastico 2004/2005
Delibera n. 593 del 1° giugno 2004

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Istruzione e Diritto allo Studio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del servizio Istruzione Diritto allo Studio e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva, né comunque può derivare, un impegno di spesa a carico della regione;

VISTA la proposta del direttore del dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 25 dello statuto della regione;

D E L I B E R A

• **DI APPROVARE** per l'anno scolastico 2004/05 la seguente articolazione del calendario scolastico nel territorio della Regione Marche:

1) negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado **le lezioni hanno inizio il 15 settembre 2004;**

2) le festività di rilevanza nazionale sono:

- tutte le domeniche,
- il 1° novembre festa di tutti i Santi,
- l'8 dicembre Immacolata Concezione,
- il 25 dicembre S. Natale,
- il 26 dicembre,
- il 1° gennaio Capodanno,
- il 6 gennaio Epifania,
- il 25 aprile anniversario della Liberazione,
- il giorno di lunedì dopo Pasqua,
- il 1° maggio festa del Lavoro,
- il 2 giugno festa nazionale della Repubblica,
- la festa del Santo Patrono;

3) le lezioni sono sospese:

- da venerdì 24 dicembre 2004 a sabato 8 gennaio 2005,
- da giovedì 24 marzo 2005 a martedì 29 marzo 2005;
- un giorno di sospensione la cui data le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono decidere autonomamente;

4) **le lezioni hanno termine il 7 giugno 2005** nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado;

5) i giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono n. 205 calcolati tenendo conto della sospensione dalle lezioni nel periodo di Natale e Pasqua, nel

giorno ulteriore di sospensione delle lezioni a disposizione delle autonomie scolastiche e nella ricorrenza del Santo Patrono o n. 206 nel caso che la festa del Santo Patrono non ricorra nel corso dell'anno scolastico o in altro giorno festivo;

6) le attività educative nella scuola dell'infanzia e le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami nella scuola secondaria di 1° e 2° grado hanno termine il 30 giugno 2005;

7) nelle scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 8 giugno e sino al 30 giugno, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto che, nell'ambito delle complesse attività individuate nel piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;

8) le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare il numero di 205, o 206 giorni di lezione, nel caso che la festa del Santo Patrono non ricorra durante l'anno scolastico o ricorra in un giorno festivo, fissato dal presente calendario regionale;

9) hanno termine in data successiva al 30 giugno 2005 le attività svolte:

- nelle classi interessate agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 2° grado;
- nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione;
- nelle classi degli istituti tecnici e professionali che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;
- nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'educazione agli adulti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e organizzati dai Centri Territoriali Permanenti;
- nell'ambito di progetti pilota di percorsi formativi integrati tra istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 7 del DPR 257/00;

10) le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà, in relazione alle esigenze derivanti dai piani dell'offerta formativa, previa indicazione di Conferenza di Servizi da parte dell'Ente locale competente, di determinare adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare:

- la data di inizio delle lezioni;
- la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività educative o didattiche a condizione che siano previste la compensazione delle attività non effettuate e le modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso delle attività educative o delle ore di lezione non svolte;
- una diversa articolazione delle vacanze natalizie e pasquali;

11) gli adattamenti di cui al punto precedente vanno stabiliti nel rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 297/94 in merito allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività;
- di quanto disposto dall'art. 5 del DPR 275/99 in merito all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;
- nonché, nell'una o nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

12) Gli adattamenti al calendario scolastico di cui al precedente punto 10, debbono essere deliberati dal Consiglio d'Istituto delle Istituzioni scolastiche, sulla base degli esiti emersi dalla Conferenza di Servizi prevista al precedente punto 9, entro il 15 luglio 2004. Le Istituzioni scolastiche sono tenute a curare la più ampia diffusione del definitivo calendario scolastico

attraverso strumenti informatici e/o attraverso comunicazioni a tutti gli organismi interessati. Il definitivo calendario scolastico deve essere altresì comunicato tempestivamente alle famiglie.

- **DI TRASMETTERE** alle Istituzioni scolastiche e ai soggetti istituzionali interessati la presente deliberazione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale;
- **DI DEMANDARE** al servizio competente dell'Assessorato regionale all'istruzione il monitoraggio delle informazioni per conoscere le modifiche al calendario disposte dalle istituzioni scolastiche;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(dr. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(dr. Vito D'Ambrosio)

Per verifica e controfirma

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO
(dr. Fabrizio Costa)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D. Lgs. 16.04.94, n. 297 art. 74 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 31.03.98, n. 112, art. 138;
- Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;
- D.P.R. 8.03.99 n. 275.

Motivazione

Il D.Lgs. 31.03.98, n. 112, all'art. 138, comma 1, delega alle Regioni la funzione amministrativa di determinare il calendario scolastico, e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo la delega è divenuta operativa dal 1 settembre 2002.

Il riferimento legislativo che regola il calendario scolastico è l'art. 74 del D.Lgs n. 297/94 che stabilisce:

- il periodo di svolgimento delle attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami, fissandolo nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità;
- il numero minimo di giornate delle lezioni determinato in 200 giorni.
- Il Ministero dell'Istruzione fissa per l'intero territorio nazionale:
- la data di inizio degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- il calendario delle festività nazionali;
- l'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità.

Compito della Regione è fissare un congruo numero di giorni oltre ai 200 – previsti dall’art. 74 comma 7 bis D.Lgs. 297/94 - per l’ampliamento dell’offerta formativa, che le scuole, nell’ambito della loro autonomia, possono destinare ad attività formative diverse dalle lezioni ordinarie, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 275/99.

Le istituzioni scolastiche sono soggette a recupero dei giorni di lezione fissati dal calendario scolastico regionale dei quali i consigli di circolo e d’istituto decidono la sospensione delle lezioni.

Nel caso in cui le Istituzioni Scolastiche autonome prevedano adattamenti compensativi al calendario scolastico regionale, si è rilevata la necessità di un raccordo tra Istituzioni scolastiche autonome e territorio, in particolare con gli Enti locali, per un migliore coordinamento dei servizi, di cui questi ultimi hanno competenza, pertanto la presente deliberazione prevede lo svolgimento di una Conferenza di Servizi tra le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali, convocata da quest’ultimi, al fine della soluzione di tali problemi.

La presente proposta di Calendario Scolastico Regionale è stata concertata con il Gruppo Tecnico di Lavoro, costituito con DGR n. 454 del 1.4.2003, con le Organizzazioni sindacali, e con i rappresentanti dei Dirigenti Scolastici, convocati dal Servizio Istruzione in data 19 maggio 2004.

Alla riunione sopraccitata i rappresentanti sindacali non hanno partecipato per impegni non derogabili, per cui sia il Gruppo tecnico che i sindacati sono stati riconvocati per il giorno 26 maggio '04.

Nel corso di questo incontro sono emerse ulteriori valutazioni rispetto alla data di inizio e di fine delle lezioni per l’anno scolastico 2004-2005. In particolare è stata sollevata la necessità di dare avvio alle lezioni dal 15 settembre 2004, per facilitare la prima attuazione della nuova riforma della scuola d’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione.

Si è pervenuti conseguentemente, alla presente proposta di calendario regionale per l’anno scolastico 2004/05, che rappresenta il risultato di una mediazione tra i pareri espressi dai convocati alle due riunioni e fissa l’inizio delle lezioni al 15 settembre 2004 e il termine al 7 giugno 2004.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra detto si propone alla Giunta regionale l’approvazione della presente deliberazione concernente: "D.Lgs 31.3.1998 n. 112 art. 138 - Calendario Scolastico Regionale per l’anno scolastico 2004/2005".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gina Gentili

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né comunque può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dr. Francesca Damiani)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del servizio Istruzione e Diritto allo Studio in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dr. Fabrizio Costa)